



ASSICURAZIONI

**PROTEZIONEPRO COMMERCIO
ELETTRIO+
Versione per Affittuario**

Plico informativo



ASSICURAZIONI

PROTEZIONEPRO COMMERCIO ELETTRO+ Versione per Affittuario

Plico Informativo

IL PRESENTE PLICO INFORMATIVO E' COMPOSTO DA:

- **SET INFORMATIVO**
- **TABELLA RIEPILOGATIVA**
- **INFORMATIVA PRIVACY DELLA COMPAGNIA**

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI"



ASSICURAZIONI

PROTEZIONE *PRO* COMMERCIO ELETTR+ Versione per Affittuario

SET Informativo

Mod. 250297C - Ed. 06/2025

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP BASE
- IL DIP AGGIUNTIVO
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI"



Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: **PROTEZIONEPRO COMMERCIO ELETTRICO+**
Versione per Affittuario

Ed. 06/2025

Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni all'esercizio commerciale



Che cosa è assicurato?

SETTORE INCENDIO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (contenuto), anche se di proprietà di terzi, da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. il mancato godimento dei locali).

Garanzie sempre operanti

Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici – Fenomeno elettrico – Eventi atmosferici – Sovraccarico neve – Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo, rottura di tubi interrati – Ricorso terzi – Rischio locativo – Danni indiretti (forma a diaria).

SETTORE ELETTRONICA

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (anche se di proprietà di terzi) collaudate e installate presso l'ubicazione assicurata se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, contro qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, di danni involontariamente cagionati a terzi (RCT), per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata e alla conduzione dei fabbricati dove si svolge l'attività stessa.

Garanzie sempre operanti

Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO).

SETTORE ASSISTENZA

- ✓ Fornisce una struttura organizzativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere problemi di vario genere che si presentano in situazioni di emergenza (invio di un idraulico, fabbro, ecc.).

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

SETTORE INCENDIO E ELETTRONICA

- ✗ danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ✗ danni causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali.

SETTORI INCENDIO, ELETTRONICA E RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diversoda una centrale nucleare;
 - Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - La generazione di energia nucleare;o
 - La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
 - La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ danni da circolazione di veicoli a motore, aeromobili e natanti;
- ✗ danni derivanti dalla responsabilità civile professionale;
- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.

TUTTI I SETTORI

- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le condizioni di assicurazione prevedono all'interno di ogni settore, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! Il fabbricato deve essere adibito nel suo complesso per almeno 2/3 ad abitazioni civili, studi professionali, esercizi commerciali.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo la garanzia RCT, che vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Unione Europea e la garanzia RCO, che vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione. In caso di sinistro, devi darne tempestiva comunicazione alla Società o all'agenzia, fornendo l'eventuale documentazione richiesta unitamente ad ogni informazione utile per la definizione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio annuo frazionato in rate mensili con l'applicazione di un aumento del 4%. Il Contraente potrà versare i Premi mediante sistemi di pagamento elettronico, all'Intermediario di Assicurazioni Enablia S.p.A. a cui è assegnata la gestione degli incassi. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto ha durata annuale e la copertura termina alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicurazione prevede il tacito rinnovo, vuol dire che ad ogni scadenza annuale si rinnova automaticamente per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare disdetta in forma scritta (posta elettronica certificata e/o raccomandata) in qualsiasi momento e al più tardi entro 60 (sessanta) giorni prima della data di rinnovo annuale. Puoi chiamare Wind Tre al numero 159 o scrivere all'indirizzo email servizioclienti.windtre@enablia.eu così da avere accesso a tutte le informazioni necessarie per esercitare il diritto di disdetta.

Assicurazione Danni all'Esercizio Commerciale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: PROTEZIONEPRO COMMERCIO ELETTRICO+ Versione per Affittuario



Data: 16/06/2025 Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: non previste



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **SETTORE INCENDIO (Art. 13):** danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
- **SETTORE ELETTRONICA (Art. 25):** danni di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; danni di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- **SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE (Art. 42):** danni alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi; danni alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente Settore di garanzia; danni provocati da acqua piovana;
- **SETTORE ASSISTENZA (Art. 51):** sinistri provocati o dipendenti da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni

	provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, dolo dell'assicurato.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai soli esercenti - non proprietari del/dei fabbricato/i - di piccoli e medi esercizi commerciali dediti sia al commercio al dettaglio, sia al commercio all'ingrosso, sia alla grande distribuzione compresi i depositi; purché gli stessi rispettino i seguenti parametri:

- addetti da 1 a 50;
- fatturato fino ad € 10.000.000,00;
- siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- abbiano esigenze di copertura relative a:
 - Danni da Incendio (escluse merci in refrigerazione)
 - Danni al patrimonio (Responsabilità Civile Generale)
 - Danni alle apparecchiature elettroniche
 - Assistenza



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 50%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (AD ESEMPIO PER SCARICARE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI E PRECONTRATTUALI, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO O AGGIORNARE I CONSENSI PRIVACY E I RECAPITI DI CONTATTO).

INDICE

GLOSSARIO	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	8
1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	8
2 CLAUSOLA DI BUONA FEDE	8
3 ALTRE ASSICURAZIONI (vedere anche art. 36)	8
4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE	8
5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	8
6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO	8
7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	8
8 RINNOVO TACITO DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE	8
9 ONERI FISCALI	8
10 FORO COMPETENTE	8
11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	8
SETTORE A - INCENDIO	9
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	9
12 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	9
13 ESCLUSIONI	9
14 GARANZIA "A" - ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI	10
15 GARANZIA "B" - FENOMENO ELETTRICO	10
16 GARANZIA "C" - EVENTI ATMOSFERICI	10
17 GARANZIA "D" - SOVRACCARICO NEVE	11
18 GARANZIA "E" - ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO, ROTTURA DI TUBI INTERRATI	11
19 GARANZIA - RICORSO TERZI	11
20 GARANZIA - RISCHIO LOCATIVO	12
21 GARANZIA - DANNI INDIRETTI (forma a diaria)	12
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	12
22 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	12
23 FABBRICATO E/O CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)	14
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A - INCENDIO	14
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE A - INCENDIO	14
SETTORE B - ELETTRONICA	14
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	14
24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	14
25 ESCLUSIONI	14
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	15
26 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	15
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B	16

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE B - ELETTRONICA	16
NORME DEI SETTORI A - INCENDIO, B - ELETTRONICA	16
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	16
27 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	16
28 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	16
29 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	16
30 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	17
31 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	17
32 MANDATO DEI PERITI	17
33 OPERAZIONI PERITALI	17
34 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO	17
35 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO	18
36 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche art. 3)	19
37 LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI	19
38 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	19
39 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	19
SETTORE C - RESPONSABILITÀ CIVILE	19
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	19
40 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	19
41 QUALIFICA DI "TERZI"	22
42 ESCLUSIONI	22
43 ESTENSIONE TERRITORIALE	23
GARANZIE SEMPRE OPERANTI	23
44 GARANZIA - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	23
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	23
45 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	23
46 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI	24
47 PLURALITÀ DI ASSICURATI	24
48 PAGAMENTO E LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	24
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C	24
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE C - RESPONSABILITÀ CIVILE	24
SETTORE D - ASSISTENZA	25
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	25
49 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	25
50 NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	27
51 ESCLUSIONI	27
52 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	27
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE D	27
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE D - ASSISTENZA	27

TABELLA GARANZIE PRESTATE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Avvertenza.
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250297).

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale.

ADDETTI	I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni), i titolari, i soci (esclusi i soci di società per azioni e i soci accomandanti delle società in accomandita semplice) ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, lavoratori occasionali e stagionali nel rispetto delle norme di legge e limitatamente alle attività dalle stesse previste.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.
ATTIVITÀ ASSICURATA	L'esercizio di vendita (al dettaglio e/o all'ingrosso), di deposito o di servizio indicato in Polizza (mod. 250296). Sono comprese tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie allo svolgimento dell'attività assicurata, purché aventi carattere di accessoria.
AZIENDA	L'insieme dei locali posti nell'ubicazione del rischio indicata in Polizza (mod. 250296), anche non comunicanti, nell'ambito di un unico complesso immobiliare nei quali viene esercitata l'attività assicurata. Fanno parte dell'azienda le dipendenze ove non si effettua alcuna attività di vendita.
CONTENUTO	L'insieme dei beni - esclusi quelli in leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione - contenuti in un unico locale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell'azienda indicata in Polizza (mod. 250296); l'assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o depositi accessori dell'attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda. L'insieme dei beni comprende: Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici e citofonici, terminali p. o. s. (point of sale), impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elaboratori di processo o di automazione ed ogni altra apparecchiatura inerente l'azienda. Il tutto posto nei locali dell'azienda in cui si svolge l'attività e non oggetto di produzione e vendita. Cassaforte: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: a) pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e simili; b) movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione; c) peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o del pavimento stesso. Cose particolari: a) archivi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, microfilm, fotocolor; b) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Esplodenti: si considerano "esplodenti" sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria e con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/40 e successive modifiche ed integrazioni ed elencati nel relativo allegato A. È tollerata l'esistenza di 1 Kg di "esplodenti". Inflammabili: si considerano "inflammabili" sostanze e prodotti non classificati "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che corrispondono alle seguenti caratteristiche: a) gas combustibili; b) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi; c) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; d) sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; e) sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. per la Sanità 17 dicembre 1977 - allegato V. Non si considerano "inflammabili" quelli oggetto di vendita da parte dell'attività assicurata ed è tollerata l'esistenza di 300 Kg di "inflammabili", esclusi quelli ad uso esclusivo di pulizia e/o manutenzione, di riscaldamento al servizio del fabbricato nonché quelli contenuti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

	Macchinari, attrezzatura e arredamento: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, scale mobili, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto, impianti di condizionamento, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti di prevenzione e di allarme, altri impianti non indicati sotto la definizione di “fabbricato”, serbatoi metallici e tubazioni anche all'aperto, attrezzature (esclusi oggetti di metallo prezioso o di pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti); mobilio e arredamento d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, armadi di sicurezza o corazzati, indumenti ed oggetti personali degli addetti, mobilio, arredamento e quant'altro ad uso domestico (quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte) posti anche nell'abitazione dell'Assicurato o del custode, insegne esterne ed interne, tende esterne e simili, pannelli, stucchi, decorazioni e simili non aventi valore artistico. Sono compresi gli impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d'uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, qualora installate dall'Assicurato locatario ad uso esclusivo dell'attività stessa e/o delle eventuali dipendenze. Si precisa che non si considerano Macchinari, attrezzatura e arredamento le tettoie, le pensiline, i gazebo, le tensostrutture, le tendo strutture, i fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti. Merci: prodotti destinati alla vendita, semilavorati e finiti, imballaggi, scorte in genere e materiale di consumo, scarti e ritagli di lavorazione, supporti comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, nonché veicoli a motore iscritti e/o iscrivibili al P.R.A. nel caso in cui l'attività assicurata ne preveda la commercializzazione, ed esclusi “esplosivi”, “infiammabili” e “merci speciali”. Merci speciali: si considerano “merci speciali”: cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espansive o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano “merci speciali” quelle entrate a far parte del prodotto finito. È tollerata l'esistenza di 100 Kg di “merci speciali”, a qualsiasi uso destinati. Preziosi: gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso. Ricette (valida esclusivamente per l'attività di Farmacia): enti il cui valore è costituito dal credito che essi rappresentano, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali indicato nelle fustelle, il ticket incassato, con il limite di quanto effettivamente rimborsabile dal S.S.N. Stupefacenti (valida esclusivamente per l'attività di Farmacia): sostanze che agiscono sul sistema nervoso provocando uno stato di ebbrezza, di estasi e simili. Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. Per “dato” s'intende l'insieme delle informazioni logicamente strutturate, memorizzate dall'Assicurato ed elaborabili da parte di programmi, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato. Valori: denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore, titoli di credito, valori bollati e postali.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE	Contratto secondo cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad un altro soggetto (somministratore) richiedendogli la fornitura (somministrazione) di personale per esigenze specifiche e per un periodo determinato (art. 20 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
COPERTURA	Il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DIPENDENZE	Locali costituenti magazzini o depositi accessori all'attività assicurata ubicati al di fuori dell'azienda, non oltre 200 metri (in linea d'aria) dalla stessa, dove comunque non si effettua attività di vendita.
DISTACCO	L'ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
ENABLIA	Enablia S.p.A. con sede in via Roberto Bracco n. 6 – 20159 Milano è l'Agenzia di assicurazione di Groupama Assicurazioni S.p.A. che distribuisce con Wind Tre il Contratto di Assicurazione.
ESPLOSIONE	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE	Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall'art. 629 del Codice Penale.

FABBRICATO	Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all'Assicurato - ovvero la porzione delle medesime (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio) - in cui si svolge l'attività assicurata separata da qualsiasi altra azienda contigua o coesistente mediante: I. "spazio vuoto" uguale o superiore ad un metro; ovvero II. muro "incombustibile" di spessore non inferiore a 6 cm, elevato da terra a tetto, in cui sono ammesse le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi. È compresa l'eventuale abitazione dell'Assicurato e/o del custode, parchi e alberi d'alto fusto e qualora esistenti le dipendenze e/o depositi accessori all'attività assicurata, anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda. Fanno parte del complesso tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, finestre, tettoie, pensiline, muri di cinta, cancellate, opere di fondazione o interrato, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti idrici, igienici, idraulici, elettrici, di condizionamento, impianti fotovoltaici, pannelli solari ed altri impianti di pertinenza del fabbricato, impianti di prevenzione e di allarme, antenne radiotelevisive), tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione di "contenuto". Si considerano altresì compresi nella definizione di "Fabbricato" di Classe I: A. i rivestimenti a cappotto, ovvero i sistemi per isolamento termico e/o acustico, installati sulla superficie esterna o interna delle pareti perimetrali dell'edificio, realizzati in materiali sintetici, naturali e minerali a condizione che: - o siano provvisti della Certificazione ETA come disciplinato dalle Linee guida tecniche europee ETAG004, o successiva EAD 040083-00-0404, e ETAG014, o successiva EAD 330196-01-0604; - o siano conformi alle "Norme tecniche per le costruzioni" NTC 2018 - D.M. 17 Gennaio 2018" e successivi aggiornamenti. B. Sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi nel settore privato, allacciati alla rete locale ovvero al contatore del fornitore di energia a condizione che i requisiti di sicurezza e costruttivi siano conformi alla Norma CEI EN 61851-1:2012-05 "Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici". a) Caratteristiche costruttive del fabbricato: CLASSE I • I fabbricati assicurati e/o contenenti le cose da assicurare, comunque elevati, debbono essere costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto per almeno 9/10 in materiali incombustibili; sono ammessi solai, armature del tetto e coibentazioni anche in materiali combustibili. CLASSE II - (Chioschi in legno) • Costruzione edile realizzata con: - strutture portanti verticali in legno o in legno e materiali incombustibili; - con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili; - solai in legno od altri materiali incombustibili; - copertura comunque costruita; - compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, escluso il terreno. b) Modifiche costruttive: è riconosciuta all'Assicurato la facoltà di ricostruire, demolire o comunque modificare il complesso dei fabbricati costituenti l'azienda, nonché l'eventuale costruzione di nuovi fabbricati, con l'intesa che tali modifiche e/o nuove costruzioni si intenderanno, con il relativo "contenuto", comprese nelle somme assicurate. Tutto ciò senza obbligo da parte del Contraente o dell'Assicurato di darne comunicazione alla Società, sempreché le caratteristiche generali dei fabbricati siano corrispondenti a quanto indicato in Polizza e non vi sia conseguentemente aggravamento di rischio. c) Precisazioni alla prestazione "furto" per il settore B - ELETTRONICA A modifica di quanto indicato alla lettera a) CLASSE I che precede, le pareti esterne debbono essere realizzate: a) in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato, pannelli sandwich (per pannello sandwich si intende un manufatto costituito da due strati di lamiera accoppiati tra loro con interposto uno strato di materia plastica espansa); ovvero b) lamiera. d) Destinazione d'uso del fabbricato: Il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili, studi professionali, esercizi commerciali per almeno 2/3 della superficie e nel residuo 1/3 non esistono cinematografi, teatri, industrie, depositi d'inflammabili nonché discoteche e night clubs.
FRANCHIGIA	a) L'importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato; se in Polizza sono previsti limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo. b) Il numero dei giorni deducibili dal computo dell'indennizzo.
FURTO	Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 del Codice Penale.
IMPIANTO IDRICO, IGIENICO E DI RISCALDAMENTO	Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell'acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane.
IMPLOSIONE	Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO	Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ	Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IN VIAGGIO (valida per il Settore Assistenza)	Qualunque località ad oltre 50 Km dal comune di residenza o della sede dell'Assicurato.
LAVORO A PROGETTO	Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (articolo 61 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
LIMITE DI INDENNIZZO	L'importo massimo che viene liquidato in caso di sinistro.
MASSIMALE	La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.
POLIZZA	Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.
PREMIO	Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l'Assicurazione.
PRESTAZIONI (valida per il Settore Assistenza)	Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA	Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 del Codice Penale.
RECESSO	Scioglimento del vincolo contrattuale.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La quota percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione, che per il Settore Assistenza è il fatto che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.
SOCIETÀ	Groupama Assicurazioni S.p.A.
SOLAIO	Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
SPAZIO VUOTO	Distanza intercorrente tra vari corpi di fabbricato non occupata da enti di qualsiasi genere. Non si considera "spazio vuoto" una porzione di fabbricato sia pure non occupata da enti di qualsiasi genere. Non inficiano però la separazione di "spazio vuoto" le condutture e, se completamente vuoti e costruiti in materiali in- combustibili, i passaggi terreni liberi ai lati, i passaggi sotterranei, i ponti e le passerelle, i vani scale.
STRUTTURE PORTANTI VERTICALI	Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA (valida per il Settore Assistenza)	Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell'Assicurato.
TETTO	Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).
TETTOIA / PORTICATO	Porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura poggia su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati - fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante.
TUBO INTERRATO	La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.
VALORE A NUOVO	a) Per il "fabbricato": la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area. b) Per "macchinario, attrezzatura e arredamento": il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
VETRO ANTISFONDAMENTO	Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Wind Tre S.p.A.	Wind Tre S.p.A. con sede in Via Monte Rosa 91, 20149 Milano (MI), Italia è l'intermediario di assicurazione che colloca il Contratto di assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2 CLAUSOLA DI BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

3 ALTRE ASSICURAZIONI (vedere anche art. 36)

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Il Contratto prevede la corresponsione di un Premio per la durata annuale dell'assicurazione, il cui importo è indicato in Polizza.

Il Premio annuo è frazionato in rate mensili con l'applicazione di un aumento del 4%.

L'assicurazione ha durata di un anno con decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione rimane sospesa dalle 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza mensile e riprende vigore alle 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l'Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l'assicurazione riprende effetto nei termini sopra previsti. Decorso 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risolto di diritto. Il Premio può essere pagato tramite pagamento elettronico all'agenzia cui è assegnata la gestione degli incassi. Il Premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.

Il Contraente e la Società accettano che la sottoscrizione della Polizza venga eseguita mediante riproduzione a stampa della firma della Società e mediante firma elettronica semplice da parte del Contraente con l'utilizzo di un codice (OTP) inviato dalla Società per via telefonica (SMS) o per e-mail.

5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione per iscritto mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

8 RINNOVO TACITO DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione prevede il tacito rinnovo, vuol dire che si rinnova automaticamente per un anno e così successivamente, in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Il Contraente, chiamando Wind Tre al numero 159 potrà avere accesso a tutte le informazioni necessarie per esercitare il diritto di disdetta.

9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

10 FORO COMPETENTE

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

SETTORE A - INCENDIO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

12 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza (mod. 250296), i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine**;
- c) **esplosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
- d) **caduta di aeromobili e satelliti**, loro parti e cose da essi trasportate;
- e) **caduta ascensori, montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- f) **caduta corpi celesti**;
- g) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **implosione**;
- i) **onda sonora** determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- j) **urto di veicoli e natanti**, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio;

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero quelli garantiti dalle garanzie "Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici", "Fenomeno elettrico", "Eventi atmosferici", "Sovraccarico neve", "Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, rottura di tubi interrati, gelo e spese di ricerca e/o riparazione del guasto":

k) i danni da **perdite indirette** corrispondendo un'indennità aggiuntiva, in forma percentuale, all'importo liquidato a termini di polizza per "Contenuto", a parziale deroga dell'art. 13 lettera i) e in aggiunta a quanto previsto dall'art. 38; questa garanzia è prestata con il **limite del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza**;

l) i **danni consequenziali** ovvero quelli causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;

m) le **spese di rimozione e ricollocamento** del contenuto dell'attività assicurata, nel caso in cui la rimozione di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato; questa garanzia è prestata con il **limite del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro**;

n) i danni derivanti dal **mancato godimento dei locali** contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l'Assicurato locatario debba corrispondere al locatore per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 30.000,00 per sinistro;

o) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il **rifacimento di archivi, documenti, registri**, rientranti nella definizione di "cose particolari", ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro; questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro;

p) le spese ragionevolmente sostenute per **demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare** presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro; questa garanzia è prestata con il **limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro**;

q) le spese per la **procedura di ammortamento** sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura; questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 5.000,00 per sinistro;

r) i **guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio**; questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

13 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in essi presenti su siti diversi da una centrale nucleare;

II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:

a. La generazione di energia nucleare;

o

b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;

III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;

d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

f) di smarrimento, di furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione

degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;

h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ULTERIORI GARANZIE SEMPRE OPERANTI

14 GARANZIA "A" - ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società, a parziale deroga dell'art. 13 lettera a), risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori.

La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 13, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

15 GARANZIA "B" - FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga dell'art. 13 lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di euro 500,00.

16 GARANZIA "C" - EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 1) uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Ferme le esclusioni di cui all'art. 13, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- a) causati da:
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;
- b) subiti da:
 - piante e coltivazioni in genere;
 - cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
 - capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - vetrate e lucernari in genere.

Devono inoltre intendersi esclusi i danni di natura estetica provocati dalla grandine alle cose assicurate.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

17 GARANZIA “D” - SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché danni di bagnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni;
- e) a pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
- f) all'impermeabilizzazione;
- g) da valanghe e slavine;
- h) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.

18 GARANZIA “E” - ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO, ROTTURA DI TUBI INTERRATI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, compresi i tubi interrati, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
3. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
4. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;

Ferme le esclusioni di cui all'art. 13, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza:

- a) i danni causati da umidità e stitilicidio;
- b) relativamente al solo punto 4. sopra indicato, i danni allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro;
- c) i danni da rottura di impianti di irrigazione.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di euro 500,00. Per i danni d'acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso della lettera a) dell'art. 40).

Con riferimento al punto 1 e limitatamente ai tubi interrati la garanzia opera con il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

19 GARANZIA - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 12 lettera da a) a lettera j).

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 terzo comma del Codice Civile.

Limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività la garanzia è prestata con il limite di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

20 GARANZIA - RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio

21 GARANZIA - DANNI INDIRETTI (forma a diaria)

A parziale deroga dell'art. 13 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell'attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 12, da lettera a) a lettera j), e/o delle Garanzie sempre operanti, la Società riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario, specificato in Polizza (mod. 250296), per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l'importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.

La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L'indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall'art. 12 lettera k).

Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l'indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell'attività.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzootia, un'epizootia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

22 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

A) Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali quest'ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

B) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad euro 25.000,00. L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'art. 29.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 350.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennità spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

C) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

D) Onorari e spese del Perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 30 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 15.000,00 e fermo quanto previsto dall'art. 39.

E) Cose all'aperto, quali merci, attrezzatura, arredamento

Le cose all'aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura, arredamento si intendono garantite, per le sole garanzie di cui all'art. 12 ed alla Garanzia "A" di cui all'art. 14 anche se si trovano all'aperto purché poste nell'area recintata di pertinenza dell'azienda in cui si svolge l'attività assicurata od in area recintata in uso al Contraente od all'Assicurato posta non oltre 200 mt. (in linea d'aria) dall'azienda in cui si svolge l'attività.

F) Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi

Le merci, il macchinario, l'attrezzatura, l'arredamento e le cose particolari devono intendersi assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi. Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata sopra il contenuto.

G) Merci in distributori automatici esterni

Le merci devono intendersi assicurate anche quando si trovano all'interno dei distributori automatici esterni. La garanzia è operante per i distributori ubicati nell'azienda in cui si svolge l'attività e posti a non oltre 20 metri dalla stessa. La società indennizza, altresì, i danni materiali e diretti ai distributori automatici contenenti le merci di cui sopra. Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite per:

- Merci di euro 1.250,00 per sinistro ed anno assicurativo;

- Distributori automatici di euro 750,00 per sinistro ed anno assicurativo.

H) Preziosi (valida esclusivamente per attività diverse da: gioiellieri, orefici)

La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l'attività assicurata ne preveda la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l'abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l'attività assicurata. Questa garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata sopra il contenuto.

I) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte

I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d'arte di cui alla definizione di "macchinario, attrezzatura ed arredamento", allorché non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti con il limite per singolo oggetto di euro 7.500,00.

L) Valori

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai "valori" con il limite del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 5.000,00.

M) Merci di categorie diverse

Le condizioni e i premi del presente Settore sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che l'attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250296). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell'art. 1, non si tiene conto dell'eventuale esistenza di merci non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo di tali "merci" non superi il 20% del valore di tutte le "merci" coesistenti.

N) Farmacie

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle "ricette" ed agli "stupefacenti".

Questa garanzia è prestata con il limite per:

- "ricette" del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 3.000,00;
- "stupefacenti" del 10% della somma assicurata sopra il contenuto.

O) Prezzo di vendita

Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile in base al presente Settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.

P) Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

Q) Rimozione temporanea di macchinario, attrezzatura, arredamento e merci

In caso di sinistro indennizzabile in base al presente Settore, l'assicurazione vale per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci, qualora assicurata la partita contenuto, che vengano rimosse o trasferite temporaneamente in altra ubicazione, purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

R) Universalità

La Polizza assicura l'insieme di tutti i beni che costituiscono l'azienda, fatta eccezione per l'area su cui insiste il fabbricato. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l'area di pertinenza dell'azienda, purché attinente all'attività assicurata, deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di Polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito alla definizione di "macchinario, attrezzatura ed arredamento".

S) E-Commerce - Danneggiamento prodotto

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci, qualora vendute anche on-line tramite il proprio sito internet, conseguenti a:

- danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al Cliente;
- danneggiamento del prodotto per errato imballaggio.

La garanzia è operante a condizione che:

- a) il Cliente abbia restituito il prodotto all'Assicurato entro i limiti di tempo e secondo la normativa in vigore;
- b) il Cliente abbia effettuato la richiesta di recedere dall'acquisto e la richiesta di rimborso all'Assicurato di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo la normativa in vigore, ovvero abbia richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- c) l'Assicurato abbia provveduto al rimborso al Cliente di quanto spettantegli, ovvero abbia provveduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- d) in caso di eventi dolosi venga fatta denuncia alle autorità competenti;
- e) la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate all'Italia ed effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali e che l'Assicurato possa documentare l'avvenuta consegna al vettore. L'impresa non indennizza i danni:
 - causati da colpa grave dell'Assicurato;
 - indiretti di qualsiasi genere.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite di euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.

23 FABBRICATO E/O CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)

La garanzia è operante a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

LIMITI DI COPERTURA- ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A - INCENDIO

GARANZIA	DOVE
Incendio	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE A - INCENDIO

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni da perdite indirette (art. 12 lett. k)				15% indennizzo liquidabile a termini di Polizza
Spese di rimozione e ricollocamento (art. 12 lett. m)				15% indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro
Danni derivanti dal mancato godimento dei locali (art. 12 lett. n)				euro 30.000,00 per sinistro
Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 12 lett. o)				5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 12 lett. p)				10% indennizzo liquidabile a termini di Polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro
Procedura di ammortamento (art. 12 lett. q)				euro 5.000,00 per sinistro
Garanzie sempre operanti				
"A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici (art. 14)		10% con il minimo di euro 500,00		
"B" - Fenomeno Elettrico (art. 15)			euro 500,00	euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
"C" - Eventi atmosferici (art. 16)		10% con il minimo di euro 500,00		
"D" - Sovraccarico neve (art. 17)	danni da sovraccarico neve e da bagnamento		euro 500,00	euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
"E" - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo, rottura di tubi interrati			euro 500,00	limitatamente ai tubi interrati: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Ricorso terzi (art. 19)				limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività: euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni indiretti (forma a diaria) (art. 21)			5 giorni	90 giorni per sinistro e per anno assicurativo
Condizioni sempre operanti				
Anticipo indennizzi (art. 22 lett. B)				non superiore ad euro 350.000,00 (qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro)
Onorari e spese del Perito (art. 22 lett. D)				5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 22 lett. F)				20% della somma assicurata sopra il Contenuto
Merci in distributori automatici esterni (art. 22 lett. G)	Merci			euro 1.250,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Distributori Esterni			euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo
Preziosi (art. 22 lett. H)				15% della somma assicurata sopra il Contenuto
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art. 22 lett. I)				euro 7.500,00 per singolo oggetto
Valori (art. 22 lett. L)				10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00
Farmacie (art. 22 lett. N)	Ricette			10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00
	Stupefacenti			10% della somma assicurata sopra il Contenuto
E- Commerce - Danneggiamento prodotto (art. 22 lett. S)		15%		euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

SETTORE B - ELETTRONICA

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per il singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

25 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
- Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
- tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in essi presenti su siti diversi da una

centrale nucleare;

- tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati

per:

a. la generazione di energia nucleare;

o

b. la produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;

- la fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;

e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento;

f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;

g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;

h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;

i) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;

j) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza (mod. 250296) e relative dipendenze dell'attività assicurata ubicate a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dall'azienda per le cose a impiego mobile ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;

k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;

l) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;

m) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;

n) indiretti;

o) quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:

- di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;

- derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'Assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

26 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

A) Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali quest'ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

B) Onorari e spese del Perito

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 30 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 e fermo quanto previsto dall'art. 38.

C) Coesistenza di scoperti

Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non liquidabile. Qualora l'applicazione della norma "coesistenza di scoperti" comprenda garanzie che prevedano scoperti superiori al 25% la misura massima unificata di scoperto applicabile dovrà intendersi pari all'aliquota più elevata.

D) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche

A parziale deroga dell'art. 34, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.

E) Danni da furto

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

1. rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.

Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La garanzia è operante a condizione che:

1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un "fabbricato" conforme a quanto previsto dalla relativa definizione, in caso contrario i danni da furto s'intendono esclusi;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche del "fabbricato" non siano conformi a quanto previsto alla lett. c) della relativa definizione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

F) Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

LIMITI DI COPERTURA- ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B

GARANZIA	DOVE
Elettronica	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE B - ELETTRONICA

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (art. 24)		euro 200,00	
Condizioni sempre operanti			
Onorari e spese del perito (art. 26 lett. B)			10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00
Danni da furto (art. 26 lett. E)	Mezzi di protezione inferiori o caratteristiche del Fabbricato non conformi	20%	

NORME DEI SETTORI A - INCENDIO, B - ELETTRONICA

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

27 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

28 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

29 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1913 del Codice Civile, oppure contattare Wind Tre, al numero 159 oppure entrare nell'area riservata del sito assicurazioni.windtre.it per avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'apertura del Sinistro.
- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
- d) denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Relativamente al Settore B - Elettronica:

g) la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie;

h) avvenuto il sinistro, le garanzie prestate restano sospese, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

30 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

31 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta delle Parti,
- fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà salvo quanto previsto all'art. 22 lettera D) ed all'art. 26 lettera B).

32 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 29;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all'art. 34;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all'art. 31 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

33 OPERAZIONI PERITALI

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

34 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:

A - FABBRICATO

1. Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest'ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona; l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Resta convenuto che il pagamento dell'intero indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l'assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore.

Qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato applicando alle stime di cui al punto 1. il deprezzamento stabilito:

2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

B - RISCHIO LOCATIVO

Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo A. punto 1. il deprezzamento di cui al paragrafo A. punto 2. L'ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

C - CONTENUTO

C1 - Macchinario, Attrezzature e Arredamento (con esclusione di servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e simili), Cassaforte, Apparecchiature Elettroniche, Supporto di Dati

1. Si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato;
2. l'ammontare del danno si determina:

- a. per le cose per le quali non siano trascorsi più di quattro anni dall'acquisto, comprovato da apposita documentazione (fattura intestata al Contraente / Assicurato), stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
- b. per le cose per le quali siano trascorsi più di quattro anni dall'acquisto o siano prive di comprovata documentazione (fattura intestata al Contraente / Assicurato), stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del contenuto un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando le stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante. Resta altresì convenuto che il pagamento dell'indennizzo per il rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo il rimpiazzo o ripristino del contenuto danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. Il rimpiazzo o ripristino dei beni distrutti, danneggiati o sottratti dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore. Qualora le opere o il rimpiazzo del contenuto non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

In caso di sinistro indennizzabile agli effetti del Settore B - ELETTRONICA:

- la Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento;
- sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

C2 - Merci, Infiammabili, Merci Speciali, Esplosivi, Preziosi, Stupefacenti nelle farmacie, Servizi di argenteria, Pellicce, Quadri, Sculture, Oggetti d'arte, Tappeti, Antichità e simili

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna (cfr. art. 22 lettera O). L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamento devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

C3 - Cose particolari

Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

C4 - Valori e Titoli di Credito

Il Contraente o l'Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito e alle carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o danneggiati possano essere duplicati, il risarcimento verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

C5 - Ricette nelle farmacie

Qualora l'Assicurato non sia in grado di dimostrare il valore delle ricette danneggiate, distrutte o sottratte oppure non sia possibile la duplicazione o ricostruzione del titolo di credito da esse rappresentato, si stima il valore medio giornaliero degli importi pagati dai competenti Uffici del S.S.N. all'Assicurato per le ricette del mese precedente e del mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro. Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l'ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti Uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il valore medio come sopra stimato. Alla somma così ottenuta vanno apportati eventuali aggiustamenti per tenere conto della tendenza generale dell'attività e di ogni altro fattore, interno od esterno, che abbia influenzato l'attività dell'Assicurato sia prima che dopo il sinistro.

35 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

Relativamente ai Settori A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, in caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti d'indennizzo, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

36 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche art. 3)

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

37 LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Relativamente al Settore B - Elettronica, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

38 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

39 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli art. 13 lettera d).

SETTORE C - RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

40 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi (RCT), per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in Polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere in relazione all'attività assicurata, ivi compresi:

a) Conduzione dei fabbricati inerenti l'attività assicurata

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi d'alto fusto. Sono altresì compresi gazebo, tensostrutture, tendostrutture, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti.

Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere (esclusi i gonfiabili, i trampolini e i tappeti elastici) a condizione che:

- siano rispettate le normative per la sicurezza delle attrezzature sportive e dei giochi in genere;
- siano prestate le necessarie opere di manutenzione;
- abbiano carattere di accessorialità e complementarietà dell'attività assicurata e non siano predominanti rispetto all'attività assicurata.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto alla successiva lettera g);
- da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di euro 500,00. Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. penultimo capoverso dell'art. 18 del Settore A - Incendio).

b) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori d'opera nelle ubicazioni di pertinenza dell'azienda assicurata.

c) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito d'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi, con esclusione dei danni conseguenti a mancato uso. Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

d) Danni a cose di terzi conseguenti a carico e scarico merci

e) Responsabilità personale dei dipendenti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03 e successive modifiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la Garanzia Facoltativa R.C.O., nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, incluso il ruolo di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:

- per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in Polizza (mod. 250296);
- per i danni subiti da altri dipendenti dell'Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del

Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O. indicato in Polizza (mod. 250296).

f) Responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente all'attività assicurata. L'assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da stagisti e tirocinanti.

g) Committenza

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da:

- lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni relativi a fabbricati pertinenti l'attività dichiarata in Polizza (mod. 250296).

La garanzia opera a condizione che:

a) l'Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato Decreto Legislativo;

b) dall'evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

-lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili; - lavori di pulizia e manutenzione nell'ambito dell'azienda assicurata;

-lavori di installazione e posa in opera presso terzi;

-servizio di vigilanza;

-distributori automatici e servizio di catering.

h) Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell'Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti.

È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. A deroga dell'art. 43 questa estensione di garanzia è prestata entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

i) Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente Settore. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di euro 500,00.

j) Danni a cose portate dai clienti

L'assicurazione comprende i danni alle cose portate dai clienti nei locali dell'azienda in cui si svolge l'attività assicurata, sia consegnate che non consegnate, dovuti a distruzione e deterioramento. Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute. Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

k) Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell'attività assicurata, ferma però restando l'esclusione dei mezzi aerei e di quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e successive modifiche ed integrazioni.

l) Proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, poste esternamente ai locali dell'attività assicurata, ma di pertinenza della stessa.

m) Servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani.

Questa garanzia è prestata, limitatamente ai danni cagionati dai cani, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

n) Proprietà e/o gestione nell'ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili

o) Esercizio della mensa aziendale o del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi.

p) Esercizio nell'ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti, ma esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e successive modifiche ed integrazioni. Questa garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

q) Organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, **presentazione e dimostrazione prodotti**, tenuti nelle aree interne dell'attività assicurata o presso terzi. Le persone partecipanti, limitatamente alle lesioni corporali, rientrano nel novero dei terzi.

r) Proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (a deroga dell'art. 43), compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.

s) Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature.

t) Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci, ferma l'esclusione del rischio della circolazione dei veicoli a motore.

u) Svolgimento di attività ricreative, sociali, congressi comprese gite aziendali, con esclusione di quelle sottoposte alla normativa del D.Lgs. 111/95.

v) Organizzazione di attività di intrattenimento per bambini, purché accessorie all'attività assicurata ed esclusivamente riservate alla clientela dell'esercizio descritto in Polizza, tenute nelle aree interne e/o di pertinenza dell'attività assicurata.

Resta comunque inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La presente garanzia opera:

-esclusivamente per morte e per lesioni personali;

-con il limite di indennizzo del 50% del massimale assicurato con il massimo di euro 300.000,00.

w) Rischio dello smercio

L'assicurazione comprende i danni causati dalle cose vendute, noleggiate o date temporaneamente in uso ai clienti (esclusi veicoli a motore e natanti) e dai generi alimentari somministrati o smerciati nell'ambito dell'attività assicurata, compresi, limitatamente alle cose prodotte dall'Assicurato, i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e denunciati alla Società non oltre 12 mesi dalla cessazione dell'assicurazione. Limitatamente alle erboristerie e farmacie, la garanzia deve intendersi prestata anche per i prodotti galenici, omeopatici e di erboristeria. Il massimale per sinistro previsto in Polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

x) Servizi sanitari aziendali, in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito dell'azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per svolgere le attività alle quali sono preposti. Resta comunque esclusa la responsabilità civile professionale degli addetti al servizio.

y) Proprietà e uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell'Assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica ed altri impianti ed attrezzature ad uso accessorio dell'attività assicurata, esistenti nell'ambito dell'azienda.

z) Danni conseguenti a inquinamento improvviso ed accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell'azienda. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 ed un massimo di euro 25.000,00.

aa) Gestione servizi

Relativamente alla gestione dei servizi:

- di pulizia svolti dal personale addetto all'espletamento di tale attività;
- antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito.

bb) Trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti cosmetici (valida esclusivamente per estetisti, visagisti, centri di estetica e parrucchieri per uomo e signora, con servizio di manicure, pedicure e cosmesi del viso)

L'assicurazione comprende i danni corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico. La garanzia è valida in quanto l'applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità della Polizza ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza di Polizza. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

cc) Danni a veicoli (valida esclusivamente per la seguente attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina)

Per i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia a seguito di operazioni di movimentazione e sistemazione. Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose contenute nei veicoli stessi. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 25.000,00 per sinistro e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

dd) Danni a cose trattate (valida esclusivamente per le seguenti attività: lavanderia, stireria, tintoria e animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria e simili)

La garanzia comprende:

A. con riferimento alle attività di *lavanderia, stireria, tintoria*, i danni alle cose trattate dei clienti. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per singola cosa trattata, con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo, e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

B. con riferimento all'attività di *animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori*, con toelettatura e senza veterinaria e simili i danni agli animali vivi dei clienti. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per singolo animale, con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo, e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

ee) Attività svolta presso terzi (escluse attività di catering/banqueting)

La garanzia comprende i danni provocati dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti:

A. conseguenti allo svolgimento dell'attività assicurata presso terzi, e derivanti:

- 1) a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 2) ai locali dove viene svolta l'attività assicurata ed alle cose che si trovano nei locali stessi che, per volume e peso, non possono essere rimosse o la cui rimozione risulti difficoltosa;

B. conseguenti ad installazione presso terzi dei prodotti venduti e verificatisi:

- 1) durante l'esecuzione dei lavori;
- 2) non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.

La garanzia non comprende i danni:

- alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità;
- alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi.

Questa garanzia, limitatamente ai danni a cose, è prestata con il limite del 10% del massimale con il massimo di euro 100.000,00 per anno assicurativo e previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.

ff) Errato trattamento dati personali

L'assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. G.D.P.R.), sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all'esercizio dell'attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni inerenti le "Misure minime di sicurezza" previste nel suddetto decreto. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 750,00. La garanzia è prestata salvo quanto disposto dall'art. 42 - Esclusioni lett. m.

gg) Danni a cose in consegna e custodia

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento.

Non sono compresi in garanzia i danni:

- alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione;
- agli oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito nonché ai veicoli, natanti e cose in essi contenute;

- ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d'uso od in locazione all'Assicurato;
- da incendio e da furto.

Questa garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200,00.

41 QUALIFICA DI "TERZI"

Non sono considerati "terzi":

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività alla quale si riferisce l'assicurazione.

Sono considerati "terzi", limitatamente alle lesioni corporali:

- d) i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio;
- e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente all'attività assicurata;
- g) stagisti e tirocinanti;

Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:

1. solo ed esclusivamente con riferimento all'art. 44 - Garanzia R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall'art. 44 - Garanzia R.C.O.;
3. nell'ambito del massimale previsto per l'art. 44 - Garanzia R.C.O.

Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante:

4. per le malattie professionali.

42 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'art. 40 lettera ee);
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato, salvo quanto previsto all'art. 40 lettera d);
- f) alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- g) alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi, salvo quanto previsto all'art. 40 lettera ee);
- h) cagionati da cose od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'art. 40 lettera w) e all'art. 40 lettera ee);
- i) provocati da acqua piovana;
- j) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'art. 40 lettera z);
- k) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 40 lettere j) e gg);
- l) derivanti dalla responsabilità civile professionale;
- m) causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
 - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Inoltre l'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

- n) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in essi presenti su siti diversi da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
- o) da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

43 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei; l'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

44 GARANZIA - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste:

- a) **dall'INAIL e/o dall'INPS a titolo di rivalsa**, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento

dei danni **non rientranti nella disciplina INAIL** e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge; non costituisce tuttavia motivo di decadenza dell'assicurazione l'eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò sia dovuto ad inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Fermo il massimale convenuto in Polizza per la garanzia R.C.O., la stessa è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in Polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'attività assicurata;
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda assicurata.

La presente esclusione n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Fermo, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 45, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

45 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

a) Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) l'Assicurato deve:

- entro 5 giorni, contattare Wind Tre al numero 159 oppure entrare nell'area riservata del sito assicurazioni.windtre.it per avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'apertura del Sinistro, oppure fare denuncia alla Società, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), i lavoratori somministrati ed i lavoratori occasionali;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

b) Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O. e Malattie Professionali)

l'Assicurato deve:

- entro 5 giorni, contattare Wind Tre al numero 159 oppure entrare nell'area riservata del sito assicurazioni.windtre.it per avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'apertura del Sinistro, oppure fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti ai dipendenti dell'Assicurato, compresi i lavoratori parasubordinati. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dipendenti (infortunati o che hanno contratto la malattia professionale) e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall'INAIL o dall'INPS, per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi delle normative di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato o la malattia

professionale insorta; quando sia in corso procedimento penale, l'Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed a trasmetterli alla Società. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

46 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

47 PLURALITÀ DI ASSICURATI

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in Polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

48 PAGAMENTO E LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto. Resta fermo che, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, la Società non risarcirà complessivamente somme superiori ad euro 1.000.000,00.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C

GARANZIA	DOVE
R.C.T.	Tutti i paesi europei
R.C.O.	Mondo Intero

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE C - RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Conduzione dei fabbricati inerenti l'attività assicurata (art. 40 lett. a)	danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna		euro 500,00	euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubature/conduitture			
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico (art. 40 lett. c)			euro 200,00	
Responsabilità personale dei dipendenti (art. 40 lett. e)	per danni a terzi			massimale RCT indicato in Polizza
	per danni subiti da altri dipendenti per morte o lesioni personali gravi o gravissime			massimale RCO indicato in Polizza
Danni da interruzione o sospensione di attività (art. 40 lett. i)			euro 500,00	5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a cose portate dai clienti (art. 40 lett. j)			euro 200,00	
Servizi di vigilanza aziendale (art. 40 lett. m)			limitatamente ai danni cagionati dai cani: euro 200,00	
Esercizio nell'ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite al parcheggio (art. 40 lett. p)			euro 200,00	
Organizzazione di attività di intrattenimento per bambini (art. 40 lett. v)				50% del massimale assicurato con il massimo di euro 300.000,00
Danni conseguenti a inquinamento improvviso ed accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo (art. 40 lett. z)		10% con il minimo di euro 2.500,00 ed un massimo 25.000,00		250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a veicoli (art. 40 lett. cc)			euro 200,00	25.000,00 per sinistro
Danni a cose trattate (art. 40 lett. dd)	A - limitatamente alle attività di lavanderia, stireria, tintoria		euro 200,00	1.000,00 per singola cosa trattata con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	B - limitatamente alle attività di animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria e simili		euro 200,00	1.000,00 per singolo animale con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni derivanti da attività svolta presso terzi (art. 40 lett. ee)			euro 200,00	10% del massimale con il massimo di euro 100.000,00 per anno assicurativo
Errato trattamento dati personali (art. 40 lett. ff)		10% con il minimo di euro 750,00		euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a cose in consegna e custodia (art. 40 lett. gg)		10% con il minimo di euro 200,00		euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Cosa fare in caso di sinistro				
Limite massimo di indennizzo (art. 48)				
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., la Società non risarcirà complessivamente somme superiori ad euro 1.000.000,00.				

SETTORE D - ASSISTENZA**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****49 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE****Premessa**

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla struttura organizzativa di Europ Assistance VAI S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

La Società alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati, si obbliga a prestare all'Assicurato, che ne abbia necessità, 24 ore su 24, le prestazioni sotto descritte.

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'azienda sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'azienda, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), per i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'azienda e per i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

2. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del relativo contenuto dell'azienda, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'azienda, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'azienda e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'azienda sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'azienda stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

4. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Qualora presso l'azienda sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'azienda stessa, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.

5. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora presso l'azienda sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante esclusivamente per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'azienda;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'azienda.

6. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'azienda, si renda necessaria la vigilanza dell'azienda stessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a predisporre la vigilanza dell'azienda tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.

7. INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura vetri esterni dei locali nei quali si svolga l'attività assicurata in seguito a furto o tentato furto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

8. INVIO DI UN SERRANDISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un serrandista per:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali nei quali si svolge l'attività assicurata;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali nei quali si svolge l'attività assicurata, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

9. INVIO DI UN'IMPRESA DI PULIZIE

Nel caso in cui i locali assicurati e adibiti all'attività lavorativa siano stati colpiti da Incendio, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

10. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso la propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di euro 300,00.

Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

11. CONSULENZA MEDICA

Se una persona presente nei locali assicurati durante l'orario di operatività ha una malattia improvvisa e/o un Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.

Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.

12. INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA

La prestazione può essere richiesta solo dopo aver avuto la Consulenza Medica (prestazione di cui al punto 11.)

Se l'Assicurato è in Italia e dalla Consulenza medica risulta che la persona presente nei locali nei quali si svolge l'attività assicurata ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa manda un medico convenzionato.

Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un'autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico più vicino e specializzato.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza. Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

13. TRASPORTO IN AMBULANZA IN ITALIA

La prestazione può essere richiesta solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui al punto 11.

Se, a seguito di Infortunio o malattia, una delle persone presenti nei locali nei quali si svolge l'attività assicurata ha bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, questa viene inviata sul posto, e la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative. Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

La garanzia opera entro il limite di 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).

50 NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ogni prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo per ogni anno di validità della polizza.

1. Rimangono a carico dell'Assicurato tutti i costi inerenti il materiale di consumo necessario per le riparazioni relative alle prestazioni di cui ai punti 1., 3., 5., 7. e 8. dell'art. 49.
2. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'azienda interessate dall'intervento di assistenza.
3. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4. La garanzia opera nei territori dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

51 ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

52 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per usufruire delle prestazioni indicate all'art. 49, il Contraente (o l'Assicurato) deve contattare la Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - utilizzando i seguenti recapiti:

- Numero verde gratuito: **800.713.974** (dall'Italia)
- Numero telefonico raggiungibile da ogni paese: **+39. 02.58.24.55.56** (dall'Italia o dall'estero)
- Numero di fax: **+39. 02.58.47.72.02**
- E-mail: **prontassistenza.groupama@europassistance.it**

Oppure chiamando Wind Tre al 159

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE D

GARANZIA	DOVE
ASSISTENZA	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE D - ASSISTENZA

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Invio di un idraulico per interventi di emergenza (art. 49 punto 1)			euro 300,00 per sinistro
Interventi di emergenza per danni da acqua (art. 49 punto 2)			euro 300,00 per sinistro
Invio di un elettricista per interventi di emergenza (art. 49 punto 3)			euro 300,00 per sinistro
Fornitura temporanea di energia elettrica (art. 49 punto 4)			euro 300,00 per sinistro
Invio di un fabbro per interventi di emergenza (art. 49 punto 5)			euro 300,00 per sinistro
Invio di un sorvegliante (art. 49 punto 6)			euro 300,00 per sinistro
Invio di un vetraio per interventi di emergenza (art. 49 punto 7)			euro 300,00 per sinistro
Invio di un serrandista (art. 49 punto 8)			euro 300,00 per sinistro
Invio di un'impresa di pulizie (art. 49 punto 9)			euro 300,00 per sinistro
Rientro anticipato (art. 49 punto 10)			euro 300,00 per sinistro
Trasporto in ambulanza in Italia (art. 49 punto 13)			200 km complessivi tra andata e ritorno
Ogni prestazione di Assistenza viene fornita fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo per anno assicurativo (art. 50)			

GARANZIE PRESTATE

INCENDIO

	SOMME ASSICURATE/LIMITI
1. Rischio locativo	€ 100.000,00
2. Contenuto	Somme Assicurate opzionabili: € 30.000,00/€ 50.000,00/€ 70.000,00
3. Atti vandalici o dolosi/Eventi sociopolitici	Nel limite della Somma Assicurata Contenuto
4. Fenomeno elettrico*	Nel limite della Somma Assicurata Contenuto con il limite di € 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
5. Eventi atmosferici	Nel limite della Somma Assicurata Contenuto
6. Sovraccarico neve*	Nel limite della Somma Assicurata Contenuto con il limite di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
7. Acqua condotta*	Nel limite della Somma Assicurata Contenuto con il limite di € 1.500,00 per tubi interrati per sinistro e per anno assicurativo
8. Ricorso terzi	€ 50.000,00
9. Danni indiretti - diaria	€ 500,00/giorno per un massimo di 90 giorni

ELETTRONICA

	SOMME ASSICURATE/LIMITI
1. Elettronica	€ 5.000,00

RESPONSABILITÀ CIVILE

	SOMME ASSICURATE/LIMITI
1. RCT	€ 1.000.000,00
2. RCO	€ 1.000.000,00

Si precisa che, in caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, la Società non corrisponderà complessivamente importi superiori a euro 1.000.000,00

ASSISTENZA

	SOMME ASSICURATE
1. Assistenza	Come da Condizioni di Assicurazione

* Le garanzie contrassegnate rappresentano un esempio di garanzie soggette a limiti di indennizzo. Per l'elenco di tutte le garanzie soggette a limiti di indennizzo, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione.

N.B. Le informazioni riportate hanno carattere puramente illustrativo. Per le condizioni che saranno applicate si rimanda alla Polizza sottoscritta dal Cliente e alle relative Condizioni di Assicurazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 (Mod. 220059/B ed. 04/2024)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), Groupama Assicurazioni S.p.A. fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali dei propri clienti.

1. Titolare del trattamento e Data Protection Officer (DPO)

Il titolare del trattamento è Groupama Assicurazioni S.p.A. (“Groupama”, “Titolare” o “Società”), con sede legale in viale Cesare Pavese, n. 385, 00144 – Roma, PEC: groupama@legalmail.it.
 Per ogni questione relativa ai suoi dati personali o per esercitare i suoi diritti, come indicato al punto 7, può scrivere a privacy@groupama.it oppure inviare una raccomandata a Groupama Assicurazioni Spa all’indirizzo Viale Cesare Pavese 385 00144 ROMA.
 Groupama ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile via e-mail all’indirizzo DPO@groupama.it.

2. Dati personali trattati

Groupama tratterà dati personali c.d. comuni (ad esempio, dati anagrafici, recapiti, dati relativi allo stato patrimoniale, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato) e, all’occorrenza (ad esempio in caso di sinistri o per finalità di antifrode e antiriciclaggio), anche dati c.d. particolari, come quelli relativi alla salute, nonché i dati giudiziari.
 Nel caso in cui l’interessato aderisca ad un contratto di assicurazione telematico per la Responsabilità Civile Auto (RCA), la Società acquisirà dal provider di servizi telematici, nel periodo di vigenza contrattuale, i dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (dati sullo stile di guida, geolocalizzazione, altro), che saranno trattati per fini statistici e di tariffazione, per consentire la ricostruzione della dinamica del sinistro e per le altre finalità assicurative rientranti nell’esecuzione del contratto.
 Inoltre, considerando che nell’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale l’interessato potrebbe fornire dati di terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del contratto assicurativo (ad esempio, per la designazione beneficiaria, per l’estensione della copertura ad altri soggetti, quali i membri della collettività o il nucleo familiare, etc.), precisiamo che è onere dell’interessato fornire la presente informativa ai terzi suddetti, ove necessario.
 Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale dopo aver preso visione della presente informativa. Nel caso i genitori siano separati o divorziati, è necessario che prendano visione dell’informativa e diano il consenso entrambi.

3. Fonte dei dati trattati

I dati personali trattati sono raccolti direttamente dalla Società o per il tramite di altri soggetti facenti parte della cd. “catena assicurativa” (vedi in calce Nota 1) nonché di società terze specializzate nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni creditizie e commerciali.

4. Finalità, dati trattati, base giuridica e tempi di conservazione

I dati personali degli interessati saranno trattati per le seguenti finalità:

	FINALITÀ	DATI TRATTATI	BASE GIURIDICA	TEMPI DI CONSERVAZIONE	OBBLIGATORietà CONFERIMENTO
I.	Valutazioni relative al profilo di rischio dell’interessato al fine di formulare proposte adatte alle esigenze degli interessati, secondo le disposizioni di legge o regolamentari (ad esempio, la c.d. valutazione dell’adeguatezza del prodotto)	Dati anagrafici Dati relativi alle abitudini dell’interessato Dati particolari (ex sensibili)	Adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) Se dati particolari: Consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	10 anni dalla compilazione della proposta contrattuale o dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
II.	Predisposizione di preventivo e/o quotazione per la stipula di un contratto	Dati anagrafici Dati di contatto Dati attinenti al bene che si intende assicurare Dati particolari (ex sensibili)	Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali richieste dall’interessato (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR) Se dati particolari: Consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	2 anni dalla predisposizione del preventivo	Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per Groupama di fornire il servizio richiesto

	FINALITÀ	DATI TRATTATI	BASE GIURIDICA	TEMPI DI CONSERVAZIONE	OBBLIGATORIETÀ CONFERIMENTO
III.	Conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi (adempimenti amministrativi e contabili, raccolta premi, gestione e liquidazione dei sinistri, pagamenti o esecuzione di altre prestazioni, ivi comprese le modalità di gestione telematiche del contratto: accesso area riservata online clienti, fornitura servizi assicurativi tramite app, etc.)	Dati anagrafici Dati di contatto Dati attinenti al bene che si intende assicurare Dati particolari (ex sensibili) Dati relativi a condanne penali o reati Dati relativi all'ubicazione	Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR) Se dati particolari: Consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
IV.	Applicazione di tariffe specifiche e dilazioni di pagamento sulla base di analisi e studi attuariali	Dati presenti in banche dati relative a informazioni creditizie detenute da società specializzate	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi alla corretta gestione del rischio assicurativo (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
V.	Sorveglianza di portafoglio per valutazioni su prosecuzione e rinnovo di un contratto a scadenza	Dati anagrafici, dati di contatto e attinenti al bene che si intende assicurare	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi alla corretta gestione del rischio assicurativo (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
VI.	Assistenza e gestione delle richieste di informazioni e dei reclami (servizi di customer care e contact center)	Dati anagrafici Dati di contatto Dati particolari (ex sensibili)	Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare seguito alla richiesta del cliente
VII.	Adempimento di obblighi legali gravanti sul Titolare (es. disciplina in materia di antiterrorismo, di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile, etc.)	Dati anagrafici e dati forniti -ad esempio- in occasione della compilazione obbligatoria per legge di questionari relativi ai suoi profili di rischio	Adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione oppure il diverso termine previsto dalle norme di legge applicabili	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
VIII.	Prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, compresa la verifica delle dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio	-Informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media -dati contenuti in banche dati relative a informazioni creditizie detenute da società specializzate, e conseguenti azioni legali Dati relativi a condanne penali o reati Dati relativi all'ubicazione Dati particolari (ex sensibili)	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi alla corretta gestione del rapporto contrattuale (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR).	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione e comunque per il tempo necessario a svolgere l'attività di verifica successiva alla gestione del sinistro e dell'eventuale contenzioso, nel rispetto dei tempi legali di prescrizione.	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
IX.	Accertamento, esercizio o difesa di un diritto di Groupama o di terzi	Dati anagrafici e contrattuali, e qualsiasi dato rilevante nel caso concreto Dati particolari (ex sensibili)	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi ad esercitare il diritto di difesa e di tutela di diritti e/o interessi di Groupama e/o di terzi (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	Per tutto il tempo necessario alla definizione dell'eventuale situazione contenziosa o precontenziosa fino al definitivo passaggio in giudicato o decorso dei tempi di prescrizione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto
X.	Gestione delle operazioni e controllo interno alla Società (attività di recupero crediti, etc.)	Dati inseriti nelle polizze	Legittimo interesse di Groupama e/o di terzi alla corretta gestione della propria organizzazione aziendale (art. 6, par. 1, lett. f), GDPR)	10 anni dalla cessazione del contratto di assicurazione	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per Groupama di dare esecuzione al contratto

5. Ambito di circolazione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra illustrate sarà effettuato dal personale interno appositamente incaricato di Groupama, che agirà sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare stesso.

Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati anche ai seguenti soggetti:

- Società del gruppo di appartenenza di Groupama;

- b) società o soggetti esterni rispetto alla Società, che abbiano con quest'ultima rapporti contrattuali di fornitura o comunque di outsourcing (fornitori di servizi IT, società incaricate del recupero crediti, etc.), i quali trattano i dati personali per le finalità sopra illustrate per conto di Groupama e sono appositamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- c) soggetti pubblici o privati, che tratteranno i dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento (vedi in calce Nota 1).

6. Trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

La comunicazione dei dati personali a soggetti di cui al punto 5 potrebbe comportarne il trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ("SEE") o verso organizzazioni internazionali. In ogni caso, la comunicazione dei dati personali avverrà soltanto verso Paesi che garantiscono un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello assicurato dai Paesi membri dell'Unione europea e previa stipula delle clausole contrattuali standard predisposte dalla Commissione Europea.

7. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, gli interessati possono rivolgersi al Titolare per esercitare specifici diritti quali:

- ❖ **Diritto di accesso:** diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc;
- ❖ **Diritto di rettifica:** diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- ❖ **Diritto alla cancellazione:** diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
 - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
 - il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- ❖ **Diritto di opposizione al trattamento:** diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali di cui all'art. 6, co. 1, lett. e) o f), GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;
- ❖ **Diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;
- ❖ **Diritto alla portabilità dei dati:** diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.

Per esercitare tali diritti, effettuare segnalazioni e/o chiedere chiarimenti sul trattamento dei dati personali, gli interessati possono inviare una e-mail a privacy@groupama.it oppure una raccomandata a Groupama Assicurazioni spa all'indirizzo Viale Cesare Pavese 385- 00144 ROMA.

Le ricordiamo inoltre che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. In particolare, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Per l'Italia, l'Autorità competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE INFORMATIVA Anche in considerazione dei futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa in materia di protezione dei dati personali, Groupama potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa. Resta inteso che qualunque modifica, integrazione o aggiornamento le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.groupama.it

Nota 1 Ad esempio, soggetti costituenti la cd. "catena assicurativa", assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, enti/società che rilasciano servizi/prodotti correlati o associati alle coperture assicurative ("scatole nere", dispositivi satellitari di geolocalizzazione, altri dispositivi che consentirebbero, comunque, il trattamento dei Suoi dati personali); agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; studi legali per la gestione di eventuali reclami o controversie, medici, periti, legali, investigatori ed autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui la centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per la tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione, ivi comprese le società di servizi postali; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte le imprese consorziate (ad es.: CID; SITA; ecc.); IVASS (ex Isvap), CONSAP, UCI; INAIL; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, ecc.; Ministero dell'economia e finanze - Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altre istituzioni o Autorità pubbliche di riferimento; banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad es., Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, altro).